Penale Sent. Sez. 1 Num. 38642 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: NATALINI ALDO
Data Udienza: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RICCIO NATALE nato a PRATO il 19/02/1966

avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 10140 del 10 gennaio 2024 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di Natale Riccio in data 10 novembre 2022 dalla Corte di appello di Firenze, affinché il giudice del rinvio, delimitata con precisione la condotta di bancarotta documentale cd. "specifica" quanto alla omessa tenuta delle scritture contabili, fornisca motivazione immune da vizi logici quanto alla eventuale sussistenza del dolo specifico che caratterizza siffatta fattispecie.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, giudice del rinvio, riformava parzialmente in punto di pena la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Prato in data 26 giugno 2019, appellata dal Riccio, rideterminando la durata delle

pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma, legge fall. in anni uno e concedeva il beneficio della non menzione.

Secondo la Corte territoriale, l'improvvisa mancata tenuta totale delle scritture contabili, dopo il 2012, è univocamente dimostrativa della volontà dell'imputato di conseguire un ingiusto profitto, proseguendo la gestione del negozio in assenza dei necessari presupposti e con ciò aggravando il dissesto, con sicuro pregiudizio dei creditori.

3. Avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio, propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, articolato in due motivi – di seguito enunciati negli stretti limiti necessari per la motivazione – sviluppati congiuntamente e rubricati come: 1) mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di gravame; 2) mancanza di motivazione (sub specie di motivazione apparente) in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto da Sez. 5, n. 10140 del 10/01/2024, è affetta dalla medesima carenza motivazionale della sentenza annullata in punto di verifica del dolo specifico della bancarotta fraudolenta contestata. Ciò a fronte di una spiegazione offerta dall'imputato in sede di interrogatorio circa il mancato aggiornamento delle scritture contabili (il dissesto della società nell'ultimo biennio non consentiva più di remunerare un commercialista) che denotano l'assenza di dolo intenzionale ovvero del fine specifico di conseguire un ingiusto profitto in pregiudizio della massa dei creditori, tanto più che l'imputato si è trovato costretto ad intervenire con proprie finanze, versando, tra il 2010 e il 2012, una somma di euro 50.000 circa e comunque si è mostrato subito collaborativo con la curatrice fallimentare, cui ha consegnato tutta quanta la contabilità cartacea e digitale in suo possesso.

I giudici del gravame hanno utilizzato argomenti inconferenti rispetto al tema loro devoluto, donde il vizio di motivazione apparente.

3. Il sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, con requisitoria scritta del 24 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – i cui motivi, argomentati cumulativamente, possono essere del pari esaminati congiuntamente in quanto deducono censure tutte improntate sulla motivazione apparente – è inammissibile perché manifestamente infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Secondo principi pacifici, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da parte della Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione della situazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanza ai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122-01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266).

Il medesimo giudice del rinvio - fermo tale limite, nonché quello di conformarsi all'interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto - non è neppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente, isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze già censurate in sede di legittimità, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01; Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418-01). Né viola l'obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello pregresso (Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471-01; Sez. 2, n. 1727 del 5/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696-01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01, che precisa che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anziché come dati che si impongono per la decisione a lui demandata), con l'unico limite del formarsi del giudicato progressivo su un capo della decisione (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755-04).

3. Ciò precisato, deve ribadirsi che la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. contempla due autonome modalità di realizzazione:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- da un lato, la sottrazione, distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, dei libri o delle altre scritture contabili (prima ipotesi);

- dall'altro, la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (seconda ipotesi).

La prima modalità, quando contestata come sottrazione, occultamento o distruzione delle scritture, postula che la documentazione sia sottratta alla disponibilità degli organi della procedura e richiede il dolo *specifico* di «*procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori*»; la seconda, relativa alla tenuta fraudolenta delle scritture in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, richiede il dolo *generico* e presuppone l'esistenza di una contabilità rinvenuta ma inidonea alla ricostruzione (Sez. 5, n. 28873 del 21/05/2026, Areni, non mass. in motiv. § 3.1.; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910-01).

Entrambe le fattispecie, poi, si distinguono dalla bancarotta documentale semplice, di cui all'art. 217, comma 2, legge fall., che non richiede che si impedisca la ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), né il detto dolo specifico correlato alla mancanza, quand'anche parziale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motiv.), della contabilità, volto a recare pregiudizio al ceto creditorio o a perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 18868 del 24/01/2023, non mass.; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01), essendo sufficiente, per la bancarotta documentale semplice, che l'agente ometta, anche per negligenza, di tenere le scritture contabili per il periodo ivi indicato.

3.1. Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", l'occultamento delle scritture contabili, «per la cui sussistenza è necessario il dolo *specifico* di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta» (cfr. Sez. 5, n. 10140 del 10/01/2024, Riccio, non mass. in motiv. § 1.2), costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo *generico*, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi (da ultimo, Sez. 1, n. 6138 del 14/01/2026, Massaro, non mass. in motiv. § 3; Sez. 5, n. 29376 del 17/06/2025, Rodini, non mass. in motiv.; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611-01).

L'indirizzo in esame ha superato l'interpretazione che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica – l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta.

3.2. In particolare, nella bancarotta fraudolenta documentale "specifica" di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima ipotesi, legge fall., l'"omissione" connota la "inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall., più grave rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall., deve essere caratterizzata – quanto all'elemento soggettivo – dal dolo *generico* di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/02/2017, Autunno, Rv. 269904-01; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, cit.) ovvero, in altre parole, come consapevolezza che la tenuta della contabilità sarà potenzialmente idonea ad influire sulla rituale intellegibilità degli eventi aziendali da parte degli organi fallimentari (es. Sez. 5, n. 32733 del 25/05/2021, Bertacca Berrettari, non mass.; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630-01).

Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili – che si attaglia al caso condotto all'attenzione del Collegio (cfr. Sez. 5, n. 10140 del 10/01/2024, Riccio, non mass. in motiv. § 1.2) – può rientrare, in questi termini, nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale "specifica" di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima ipotesi, legge fall., qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 comma secondo, legge fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508-01), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri e altri, Rv. 252992-01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'indagine dell'interprete va focalizzata, quindi, sulla volontà dell'agente, il che impone di tener conto di tutte le situazioni che connotano l'agire dell'imprenditore, al fine di risalire, per induzione, al suo stato soggettivo (Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2019, Pisano e altro, in motiv. § 1): in particolare, il dolo specifico della bancarotta documentale "specifica" non può che trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime d'esperienza.

E sugli elementi della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni, come, a titolo esemplificativo: la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari, anche attraverso la realizzazione di atti depauperativi o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo (cfr. Sez. 5, n. 29376 del 2025, cit., in motiv. § 1.7; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983-01), il numero delle omissioni e dal grado di irregolarità della tenuta, l'arco temporale interessato dal comportamento antigiuridico, la distribuzione dei compiti all'interno dell'organismo economico, l'affidamento dell'incombenza a persone dotate di specifiche competenze, la cultura degli obbligati e, non ultimo, l'interesse ad evitare la conoscenza - da parte dei terzi – delle vicende economiche dell'impresa; e solo allorché si pervenga alla ragionevole certezza che gli effetti negativi dell'omissione o della irregolare tenuta siano stati voluti o accettati è possibile ravvisare la fraudolenza (Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2019, Pisano e altro, in motiv. § 1; cfr. altresì Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, cit., ove la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).

3.3. È vero, pertanto, che, secondo la giurisprudenza più recente, il dolo specifico non può essere desunto automaticamente dalla sola mancanza delle scritture contabili o dalla loro omessa consegna al curatore, trattandosi di dati che integrano l'elemento oggettivo della fattispecie e che, dunque, non possono essere integralmente sovrapposti all'elemento soggettivo (così, da ultimo, Sez. 5, n. 28873 del 21/05/2026, cit., in motiv.).

Tuttavia la sentenza impugnata non è incorsa affatto in tale errore.

All'odierno imputato sono stati contestati comportamenti riconducibili alla prima ipotesi e la Corte territoriale, in sede di rinvio – con argomentazioni inoppugnabili, non apparenti né contraddittorie e saldamente ancorate alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risultanze di causa - ha pienamente riscontrato l'esistenza di elementi sintomatici idonei, di per sé, ad integrare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie d'esordio della disposizione incriminatrice, con un percorso argomentativo perfettamente in grado di sorreggere la declaratoria di penale responsabilità perché conforme ai suindicati principi di diritto.

Con giudizio in fatto è stata accertata, da entrambi i giudici di merito (trattasi di ipotesi di cd. "doppia conforme" giurisdizionale), l'omessa tenuta delle scritture contabili nell'ultimo biennio: come ineccepibilmente indicato dalla sentenza in questa sede impugnata, l'impresa amministrata dal ricorrente quantomeno dal 2012 in poi versava in una situazione economico-finanziaria definita "disastrosa", per il dimezzamento del fatturato, tanto da non far fronte agli impegni con i locatori e da non presentare, dopo il 2012, neppure le dichiarazioni fiscali, e per altre situazioni *anomale*, come la rilevata emissione di alcuni assegni poi non pagati per mancanza di provvista, lo sfratto reiterato dai locali che l'impresa poi fallita conduceva in locazione per mancato pagamento del canone (pag. 4 sent. imp.); la documentazione contabile è stata consegnata in modo carente e incompleto, inducendo il curatore a richiederla ai professionisti che nel corso del tempo, in momenti diversi, ne avevano curato la tenuta e così accertando che la contabilità era stata aggiornata soltanto fino al 31 dicembre 2012 (pag. 3 sent. imp.).

Ad avviso della Corte territoriale, in questo contesto il mancato aggiornamento delle scritture contabili – ammesso dallo stesso imputato che, però, in sede di interrogatorio l'ha giustificato in quanto non riusciva a sostenere i costi per reperire un nuovo commercialista (cfr. pag. 4 sent. imp.); giustificazione reiterata in questa sede dalla difesa del ricorrente (cfr. pagg. 3-5 ricorso) e posta a fondamento delle odierne doglianze – «*non può essere attribuito semplicemente alla volontà di non assumere impegni economici per l'onorario di un commercialista, essendo da ritenere evidente la scelta di proseguire l'attività senza fare emergere uno stato di chiara insolvenza, che le scritture contabili avrebbero messo in evidenza. Peraltro, dalle dichiarazioni del curatore in merito alla totale assenza della documentazione contabile per gli anni 2013-2014 si evince che Riccio non ha mai consegnato neppure i documenti che sicuramente avrebbero dovuto essere in suo possesso: fatture di vendita relative agli ultimi due anni, contratti, documentazione bancaria, etc.*» (pag. 4 sent. imp.).

La motivazione giudiziale al riguardo, sintetica ma tutt'altro che apparente, è aderente al canone legale, logica ed esaustiva, tale da disattendere, agevolmente, le censure, manifestamente infondate, contenute nel ricorso dell'imputato, in ogni caso inammissibili perché centrate sulla negazione – meramente confutativa – di una posizione subiettiva idonea e sulla rappresentazione – genericamente rivalutativa e, quindi, non consentita in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pen.) – di comportamenti che denoterebbero la carenza del correlato dolo specifico.

4. Al rilievo della manifesta infondatezza segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) – al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale